

**CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N.24/E del 30 maggio 2011**

**Oggetto: Decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Articolo 21. Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate.(Spesometro)**

**1. Premessa**

L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, di importo non inferiore a **3.000 euro**.

Tale disposizione ha l'intento di rafforzare gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per il contrasto dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di IVA, ma anche per ostacolare diffuse e gravi forme di evasione ai fini delle imposte sul reddito.

L'analisi dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA consentirà, infatti, l'individuazione dei soggetti a più alto rischio e, conseguentemente, una azione di controllo estremamente selettiva, in quanto mirata sulle possibili situazioni di frode o evasione fiscale riguardanti importi di rilevante entità.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 (di seguito "provvedimento"), come modificato dal provvedimento del 14 aprile 2011, ha dato attuazione all'articolo 21 con la definizione dei soggetti obbligati alla comunicazione, dell'oggetto e degli elementi da indicare nella stessa, delle modalità tecniche di trasmissione dei dati e dei termini entro i quali le comunicazioni devono essere inviate all'Agenzia.

L'obbligo di comunicazione riguarda non solo le operazioni effettuate tra soggetti IVA (*cosiddette operazioni business to business*), ma anche quelle in cui cessionario o committente risulti essere il consumatore finale (*cosiddette operazioni business to consumer*).

**In sede di prima applicazione il provvedimento stabilisce che devono essere comunicate:**

- entro il **31 DICEMBRE 2011**, le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000 euro al netto dell'IVA rese e ricevute nel periodo d'imposta 2010, limitatamente a quelle per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura;
- entro il **30 aprile 2012**, le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA rese e ricevute nel periodo d'imposta 2011, per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura;
- entro il **30 aprile 2012**, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non è previsto l'obbligo di

**STUDIO ANDRETTA & PARTNERS**  
**MAURO O. ANDRETTA**  
*DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE*

*Contabilità & Bilancio*  
*Finanza Agevolata*  
*Finanza Aziendale*  
*Privacy*  
*Controllo di Gestione*  
*Consulenza Societaria e Contrattuale*  
*Società Sportive ed Enti non profit*  
*Valutazione d'Azienda*  
*Formazione Professionale*  
*Internazionalizzazione delle imprese*

emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.

***Per il periodo d'imposta 2010 dovranno, quindi, essere comunicate soltanto le operazioni soggette all'obbligo di fatturazione di ammontare pari o superiore a 25.000 euro, al netto dell'imposta.***

A regime, invece, la predetta soglia è fissata ad un ammontare pari o superiore a 3.000 euro, ovvero pari o superiore a 3.600 euro nel caso di operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione e la comunicazione dovrà essere inviata all'Agenzia entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

***Soggetti obbligati***

Sono obbligati alla comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.

In particolare, i predetti contribuenti hanno l'obbligo di presentare, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate, la comunicazione dei dati concernenti le operazioni rilevanti ai fini IVA:

- rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (clienti);
- ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori);
- rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo).

La disposizione normativa in esame e il provvedimento non prevedono ipotesi di esclusioni soggettive dall'obbligo di comunicazione che è fissato, pertanto, in capo a tutti i soggetti passivi ai fini dell'IVA.

Sono, quindi, obbligati a detta comunicazione anche i soggetti indicati nei seguenti punti:

- i soggetti in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- **gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali** o agricole, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito "decreto");

**STUDIO ANDRETTA & PARTNERS**  
**MAURO O. ANDRETTA**  
*DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE*

*Contabilità & Bilancio*  
*Finanza Agevolata*  
*Finanza Aziendale*  
*Privacy*  
*Controllo di Gestione*  
*Consulenza Societaria e Contrattuale*  
*Società Sportive ed Enti non profit*  
*Valutazione d'Azienda*  
*Formazione Professionale*  
*Internazionalizzazione delle imprese*

- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente;
- i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto;
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

### ***Esoneri per l'anno 2010***

In sede di prima applicazione dell'obbligo di comunicazione e, quindi, per le operazioni relative all'anno d'imposta 2010, il provvedimento ha previsto l'esclusione dalla comunicazione sia delle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione di importo inferiore a 25.000 euro, sia delle operazioni, di qualsiasi importo, per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura.

### **Elementi da indicare nella comunicazione**

Nella comunicazione debbono essere indicati gli elementi necessari alla individuazione dei soggetti e delle operazioni previsti dal provvedimento, al quale si fa rinvio.

I dati che devono essere riportati nella comunicazione riguardano, per ciascuna cessione e acquisto o per ciascuna prestazione resa o ricevuta, l'indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente, l'importo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26 del decreto, con evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, o della circostanza che trattasi di operazioni non imponibili o esenti.

### **Sanzioni**

L'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che *“Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”*

Pertanto, ai fini sanzionatori, l'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro.

**STUDIO ANDRETTA & PARTNERS**  
**MAURO O. ANDRETTA**  
*DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE*

*Contabilità & Bilancio*  
*Finanza Agevolata*  
*Finanza Aziendale*  
*Privacy*  
*Controllo di Gestione*  
*Consulenza Societaria e Contrattuale*  
*Società Sportive ed Enti non profit*  
*Valutazione d'Azienda*  
*Formazione Professionale*  
*Internazionalizzazione delle imprese*

***Obbligo per l'associazione in regime 398/1991***

**D.** Le associazioni in 398 devono attrezzarsi o no per la relativa comunicazione?

**R.** Le disposizioni normative non prevedono alcuna esclusione soggettiva e quindi l'adempimento deve essere posto in essere da tutti i soggetti passivi ai fini dell'Iva. Si ritiene che anche i soggetti in regime 398 debbano pertanto effettuare la comunicazione limitatamente alle operazioni poste in essere nell'esercizio di attività commerciali.